



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 28/08/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2012, n. 1550

Revisione prezzi, interessi e spese legali, per i lavori di facchinaggio e trasloco eseguiti presso la Regione Puglia, periodo 2006 - 2009 - Ditta Global Service One S.r.l. di Bari - Riconoscimento del debito - Variazione di Bilancio.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Provveditorato ed Economato, riferisce quanto segue:

Con contratto d'appalto n° 7323 di rep. del 21.3.2006, l'allora Settore AA. GG. affidò il servizio di facchinaggio e trasloco, presso le strutture regionali operanti nella città di Bari alla Ditta Global Service One srl di Bari, per il periodo 2006/2009 con decorrenza 21.3.2006, per una durata triennale.

Il citato contratto prevedeva all'art. 10 la invariabilità dei corrispettivi per tutta la sua durata.

La Ditta Global Service One srl ha proposto ricorso al TAR Bari per il riconoscimento della revisione dei prezzi oltre l'applicazione degli interessi legali e spese processuali.

Con nota n° 11/L/22434 del 29.11.11 l'Avvocatura Regionale ha trasmesso al Servizio Provveditorato ed Economato la sentenza n° 1709/11 del TAR Bari, nella quale la Regione Puglia viene condannata a riconoscere alla Ditta Global Service One srl la revisione dei prezzi, per il periodo marzo 2006/marzo 2009, oltre al pagamento degli interessi legali e spese processuali, mentre non viene accolta la richiesta di rivalutazione monetaria.

Sulla base del contenuto della citata sentenza n° 1709/11 del TAR Bari, il Servizio Provveditorato ed Economato ha verificato le fatture emesse nel periodo di riferimento ed in rapporto alla variazione degli indici ISTAT annuali ha quantificato le somme da riconoscere alla Ditta Global Service One srl così ripartite: euro 103.283,18 IVA compresa per revisione prezzi, euro 25.286,00 (somma esente da IVA art. 15 DPR 633/72) per interessi riconosciuti con sentenza TAR Bari n° 1709/11, euro 4.747,10 IVA compresa per spese processuali sentenza 1709/11 TAR Bari, pertanto, la somma complessiva da riconoscere alla Global Service One srl, per effetto della sentenza 1709/11 ammonta ad euro 133.316,28.

Di contro, la Ditta Global Service One srl con raccomandata AR del 16.12.11, ha trasmesso la sentenza n° 1709/11, con allegata la fattura 165 del 15.12.11 di euro 4.747,10 IVA compresa, per spese processuali sostenute e riferite alla stessa sentenza, oltre all'elenco del credito vantato quale revisione prezzi pari ad euro 188.829,20 IVA compresa, inoltre, ha inviato la fattura n° 140 del 13.10.11 di euro 4.077,70 IVA compresa per spese processuali riferite alla sentenza n° 1379/11 del TAR Bari.

Tale ultima statuizione riguarda diverso giudizio; rappresenta l'ottemperanza al giudicato della sentenza 2223/2005 della IV sez del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello di ELIPACA s.r.l. alla sentenza TAR Bari 4005/2004 con la quale si annullava l'aggiudicazione del contratto di facchinaggio ad ELIPACA e si nominava vincitore Global Service. La ditta Global Service One, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato menzionata, ha adito il Tar per l'ottemperanza e questo, constatata la cessazione

della materia del contendere per la stipula avvenuta in corso di giudizio, ha condannato la Regione al pagamento delle spese di lite, quantificabili per l'appunto in euro 4.077,70 Iva compresa.

Il credito vantato, secondo la quantificazione operata dalla Ditta Global Service One srl ammonterebbe complessivamente ad euro 197.654,00. In corso di istruttoria, inoltre, la stessa Ditta ha manifestato la volontà ad intraprendere ricorso al Consiglio di Stato per il riconoscimento della revisione prezzi anche per il fatturato emesso negli anni 2010/2011. Invero sul punto, spirato il termine per l'appello, è ormai passata in giudicato la statuizione del TAR che, nella stessa sentenza n.1709/2011, aveva respinto la domanda relativa alla revisione per i periodi successivi al marzo 2009.

Il Servizio Provveditorato vista la discordanza tra le quantificazioni del dovuto, con nota n° 107/8979 del 26.4.12 ha formulato una proposta risolutiva del contenzioso, proponendo alla ditta il riconoscimento della somma di euro 133.316,28 (in esecuzione della sentenza n°1709/11) oltre ad euro 4.077,20 (per spese processuali sentenza n° 1379/11) con espressa dichiarazione della stessa Ditta di ritenere il pagamento complessivo di euro 137.393,98 IVA compresa, risolutivo e conclusivo del contenzioso.

La Ditta Global Service One srl con nota del 2.5.12 ha accettato la proposta formulata dal Servizio Provveditorato ed Economato per la somma di euro 137.393,98 IVA compresa, attestando che a seguito di detto pagamento non avrà più nulla da pretendere dalla Regione Puglia.

Sorge pertanto la necessità di riconoscere il debito fuori bilancio per la cifra di euro 103.283,18 Iva compresa a titolo di revisione dei prezzi. Mentre risultano da contabilizzarsi rispettivamente sui capitoli di spesa 1315 gli interessi ammontanti ad euro 25.286,00 e 1317 le spese legali pari ad euro 8.824,80 IVA compresa. Entrambi questi ultimi due pagamenti trovano copertura sulla dotazione finanziaria già prevista in bilancio per i due capitoli menzionati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

- al finanziamento della spesa di euro 103.283,18 IVA compresa, relativa al riconoscimento del debito a titolo di pagamento della revisione prezzi, si provvede mediante variazione compensativa per tale importo da effettuare mediante prelievo dal cap. 1110090 (fondo di riserva per passività pregresse) ed impinguamento del cap. 3470 bilancio 2012;
- gli interessi pari a euro 25.286,00 trovano copertura sullo stanziamento del cap. 1315 bilancio 2012; le spese legali, pari ad euro 8.824,80 IVA compresa, trovano copertura sullo stanziamento del cap. 1317 bilancio 2012;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 137.393,98 IVA compresa, come suddivisa fra i diversi capitoli menzionati, si provvederà con successiva determinazione da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4, punto f della L.R. 7 del 4.2.97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio che ne attesta la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 137.393,98 IVA compresa, secondo le modalità contenute nella sezione "Adempimenti contabili" che qui si intende integralmente riportata, ove in particolare euro 25.286,00 trovano copertura sul bilancio 2012 a titolo di interessi ed euro 8.824,80 IVA compresa trovano copertura sul bilancio 2012 a titolo di spese legali;
- di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura di euro 103.283,18 IVA compresa a titolo di revisione prezzi;
- di fare obbligo al Dirigente del Servizio Provveditorato ed Economato, di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa, autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione copertura finanziaria;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, ai sensi dell'art.47, comma 7 della L.R. n° 28/01 e s.m.i.
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27/12/2002 n° 289 a cura del Servizio Provveditorato ed Economato.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
